

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1042 del 04/03/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. N. 2218/15. STABILIMENTO ALMA PETROLI SPA, VIA BAIONA 195 ı RAVENNA. PROPONENTE: ALMA PETROLI SPA. APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1067 del 04/03/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno quattro MARZO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: D.LGS. 152/06 E SMI, DGR E-ROM. N. 2218/15. STABILIMENTO ALMA PETROLI SPA,
VIA BAIONA 195 – RAVENNA.
PROPONENTE: ALMA PETROLI SPA
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173/2015 e n. 2230/2015;
- le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 152/06 recante *"Norme in materia ambientale"* e smi, in particolare la Parte IV, Titolo V *"Bonifica di siti contaminati"*;
- l'art. 5 della LR n. 5/06 e smi che stabilisce che *"le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati"*;
- la DGR del 21/12/2015, n. 2218 la *"Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica" da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati"*;

DATO ATTO CHE:

- in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della LR 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla LR n. 13/15;

- ai sensi dell'art. 69 della LR n. 13/15, dalla data di decorrenza delle funzioni oggetto di riordino l'Ente subentrante conclude i procedimenti già in corso, subentrando, altresì, nella titolarità dei rapporti attivi e passivi generati dai predetti procedimenti;

PREMESSO che ai fini istruttori è stata aperta dall'incaricato del procedimento la pratica ARPAE Sinadoc n. 2020/4715;

VISTO E VALUTATO il documento di Analisi di Rischio sito specifica per il Sito in oggetto indicato presentato dalla Società Alma Petroli spa (CF: 01088570393) - con sede legale in Ravenna, via di Roma 67 e stabilimento in Ravenna, via Baiona 195 - con nota acquisita da questo SAC al PG/2020/12196 del 27/01/2020;

DATO ATTO che per l'attività autorizzativa di cui al Capitolo tariffario 12.8.5.2 è previsto il pagamento di oneri istruttori secondo quanto stabilito dal "*Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia Romagna*" revisionato con DGR n. 798 del 30/05/16;

DATO ATTO che questo SAC con nota PG/2020/19485 del 06/02/2020 comunicava l'avvio di procedimento (ex art. 7 della L. 241/90 e smi) finalizzato all'approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica e contestualmente convocava la Conferenza di Servizi sincrona per il giorno 26/02/2020;

CONSIDERATE le precise indicazioni contenute sia nell'Ordinanza 1/2020 del Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che nella nota della Regione Emilia-Romagna n. PG/2020/0161302 del 24/2/2020, in particolare:

- ✓ durante il periodo di validità dell'ordinanza devono tra l'altro essere rinviati anche "*i sopralluoghi e le trasferte non strettamente indispensabili alla funzionalità del lavoro; gli appuntamenti col pubblico che possono essere calendarizzati in un periodo successivo all'emergenza*". Etc.
- ✓ inoltre "*le Conferenze di servizio dovranno essere svolte in videoconferenza*" e "*si invitano i responsabili di struttura di ridurre gli incontri di lavoro, in particolare quelli che prevedono mobilità territoriale del personale ogni volta che la modalità in presenza sia sostituibile con videoconferenza*".;

DATO ATTO che si è condiviso con tutti i soggetti interessati di mantenere la data fissata per la CdS, ma di svolgerla mediante videoconferenza con Hangouts Meet di Google, strumento ufficiale e riconosciuto da questa Agenzia;

DATO ATTO che in data 26/02/2020 si svolgeva regolarmente la Conferenza dei Servizi in videoconferenza per l'esame del documento di cui sopra, con le valutazioni e considerazioni riportate nel dispositivo del presente atto (per le quali si richiama il verbale redatto al termine della seduta e sottoscritto dai presenti);

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/90 e smi, il responsabile del presente procedimento amministrativo è la Dott.ssa Silvia Boghi, in qualità di Collaboratore Tecnico Professionale del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI RATIFICARE l'approvazione del documento di Analisi di Rischio relativa all'area in oggetto e delle prescrizioni e disposizioni contenute e dettagliate nel verbale della Conferenza dei Servizi.
2. DI DARE ATTO che l'Analisi di rischio è stata condotta sulla base del seguente modello concettuale:

Sorgenti secondarie di contaminazione	• <u>zona insatura, suolo superficiale (SS1+SS5)</u>: idrocarburi leggeri C_{≤12} e pesanti C_{>12}; • <u>acque sotterranee (AS)</u>: HCtot(n-esano), BTEp-X e Benzo(a)antracene Il manuale APAT “<i>Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati – rev. 2</i>” (marzo 2008) specifica che - nella definizione della geometria delle aree sorgenti - la base della contaminazione nel suolo profondo deve coincidere al massimo con il valore di soggiacenza della falda, pertanto nell'implementazione dell'AdR la contaminazione rilevata nel suolo saturo non viene considerata, in quanto lo stato qualitativo della zona satura viene valutato sulla base delle risultanze delle indagini di caratterizzazione effettuate sulle acque sotterranee. Nel caso in esame, il valore massimo della soggiacenza della falda in condizioni statiche risulta oscillante tra 0,491 m (mediato sui piezometri intorno ai bacini B2 e B3) e 0,357 m (mediato sui piezometri intorno ai bacini B6 e B7). Tuttavia, in via cautelativa, i campioni di parete prelevati in zona satura (la quasi totalità dei campioni prelevati) sono stati considerati dal Proponente come rappresentativi anche della parte insatura sovrastante, in quanto non sono presenti campioni più superficiali relativi alle verticali lungo le quali sono stati prelevati i suddetti campioni. Per quanto riguarda i fondi scavo, questi sono stati prelevati in zona satura e ricoperti con terreno di riempimento certificato per cui sono stati esclusi dall'elaborazione e dalla costruzione dei poligoni di Thiessen.
Percorsi di migrazione e vie di esposizione	<u>zona insatura, suolo superficiale (SS1+SS5)</u>: • contatti diretti (ingestione di suolo e contatto dermico); • inalazione di polveri in ambienti outdoor; • inalazione di vapori outdoor; • inalazione di polveri in ambienti indoor (solo area sorgente SS3); • inalazione di vapori indoor (solo area sorgente SS3). <u>acque sotterranee (AS)</u>: • inalazione di vapori outdoor; • inalazione di vapori indoor. Il percorso relativo all'inalazione indoor dal suolo e dalla falda è stato attivato solo per le aree sorgenti Suolo Superficiale SS3 e Acque Sotterranee AS in virtù della presenza di un edificio adibito a sala controllo posto entro 30 m dalle suddette sorgenti. Non sono stati considerati attivi i percorsi legati alla lisciviazione della contaminazione dal suolo alla falda ed il trasporto in falda verso il POC, in quanto a valle idrogeologica è attivo un sistema di MiSO (barriera idraulica mediante Pump&Treat) tale da impedire la fuoriuscita dal sito di acque di falda con concentrazioni eccedenti le CSC. Pertanto si è scelto di non considerare questi percorsi come limitanti per il calcolo delle CSR. Si precisa che un eventuale procedimento di Bonifica relativo alla matrice acque sotterranee prevede comunque il rispetto delle CSC, a barriera idraulica disattivata, su tutti i piezometri individuati come PoC ovvero PZB13, PZB14 e PZC23. Pertanto presso i PoC viene scelta una CSR pari alla CSC prevista dal D.Lgs. 152/06.
Bersagli	“on-site” di tipo commerciale/industriale

3. DI DARE ATTO che per la matrice “terreni insaturi” (aree sorgenti SS1+SS5, rif. Figg. 3 e 4 allegate) – come riportato nella sottostante Tabella 20, recante il confronto tra le CRS (concentrazioni rappresentative alla sorgente) e le CSR calcolate per i contaminanti d'interesse (le quali tengono conto del rispetto del rischio sanitario, individuale e cumulativo):

Tabella 20 - Confronto tra valori di concentrazione rappresentativa dei contaminanti presenti in sito (CRS) e valori di CSR sito specifici calcolati – suolo superficiale

Sorgente	Contaminanti	SUOLO SUPERFICIALE	
		CRS (mg/kg)	CSR (mg/kg)
SS1	Idrocarburi Pesanti C>12	2.063	2.063
SS2	Idrocarburi Leggeri C≤12	322	1.200
	Idrocarburi Pesanti C>12	3.396	3.396
SS3	Idrocarburi Leggeri C≤12	1.720	1.720
	Idrocarburi Pesanti C>12	38.363	38.363
SS4	Idrocarburi Leggeri C≤12	2.389	2.389
	Idrocarburi Pesanti C>12	40.127	40.127
SS5	Idrocarburi Pesanti C>12	20.024	20.024

le CSR calcolate sono risultate uguali o superiori alle rispettive CRS, pertanto ai sensi di quanto previsto all'art. 242 comma 5 del D.Lgs. n. 152/06 e smi la matrice “*terreni insaturi*” è definibile “*non contaminata*” (ai sensi dell'art. 240 comma 1 lettera f) del medesimo decreto) e non vi è la necessità di attuare alcun ulteriore intervento di bonifica o messa in sicurezza per lo scenario attuale con recettore industriale on site.

- DI DARE ATTO che per la matrice “*acque sotterranee*” (area sorgente AS, rif. Fig. 5 allegata) – come riportato nella sottostante Tabella 21, recante il confronto tra le CRS (concentrazioni rappresentative alla sorgente) e le CSR calcolate per i contaminanti d'interesse (le quali tengono conto del rispetto del rischio sanitario, individuale e cumulativo):

Tabella 21 - Confronto tra valori di concentrazione rappresentativa dei contaminanti presenti in sito (CRS) e valori di CSR sito specifici calcolati – acque sotterranee

Sorgente	Contaminanti	ACQUE SOTTERRANEE		
		CRS (µg/l)	CSR (µg/l)	CSC per i POC (µg/l)
AS	Benzene	4.502	307	1
	Etilbenzene	1.001	882	50
	Toluene	4.982	4.982	15
	p-xilene	3.063	1.807	10
	Benzo(a)antracene	0,4	9,4	0,1
	Idrocarburi Totali (come n-esano)	20.794	7.457	350

se da un lato si evidenzia che le CRS di alcuni parametri di interesse (Benzene, Etilbenzene, p-xilene e Idrocarburi Totali) sono risultate superiori alle rispettive CSR, dall'altro si ricorda che in Sito è attivo da tempo un sistema di barriera idraulico (mediante Pump&Treat) con emungimento nei piezometri PZB13 e PZB14 (che sono anche PoC) tale da impedire la fuoriuscita di acque di falda con concentrazioni eccedenti le CSC.

- DI DARE ATTO che, in attuazione di quanto precisato al predetto punto 4., prosegue secondo le periodicità già previste il monitoraggio dei piezometri della rete, con particolare riferimento al monitoraggio trimestrale dei PoC (PZB13, PZB14 e PZC23 ubicato come in Fig. 5 allegata).
- DI RICHIEDERE al Proponente, in occasione dell'emissione del prossimo report riassuntivo annuale, di valutare l'eventuale opportunità di utilizzare tecnologie alternative all'attuale barriera idraulica con P&T per la risoluzione delle problematiche a carico delle acque sotterranee, tenuto conto anche del riscontrato decremento delle concentrazioni dei parametri di interesse a seguito del completamento delle attività di MiSE e MiSO dei terreni (rif. Fig. 10 allegata riepilogativa degli interventi eseguiti).
- DI STABILIRE che l'Analisi di rischio sito-specifica approvata ed i conseguenti e connessi atti e valutazioni conservano validità ed efficacia con il permanere delle condizioni ambientali e di destinazione d'uso che hanno condotto alla definizione del modello concettuale contemplato nel documento presentato. Qualunque eventuale variazione del modello concettuale comporterà la necessità di verificare il nuovo modello concettuale con quello oggetto del provvedimento di approvazione dell'AdR sito-specifica.

8. DI STABILIRE che il Comune di Ravenna - a norma di quanto previsto dal par. 5.2.2 della DGR E-Rom. n. 2218/2015 - dovrà aggiornare lo stato accertato di *"non contaminazione della matrice terreni insaturi"* a seguito di *Analisi di Rischio*", mantenendo invece attivo lo stato di *"contaminazione della matrice acque sotterranee"* a seguito di *Analisi di Rischio*" (per il quale è comunque attivo il sistema di barriera idraulico, tale da impedire la fuoriuscita dal Sito di acque di falda con concentrazioni eccedenti le CSC). Tali informazioni dovranno essere riportate nel certificato di destinazione urbanistica, nonché nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune, e dovranno essere comunicate all'Ufficio tecnico erariale competente.
9. DI DARE ATTO che gli interventi di messa in sicurezza operativa (MiSO) dei terreni in corrispondenza degli *"Hot Spot PZ30"* ed *"Hot Spot PZ32"* - autorizzati da questo SAC con det. DAMB/2017/659 del 10/02/17 e conclusi a dicembre 2018 (rif. documento *"Rapporto tecnico aggiornamento periodico sullo stato di qualità del sottosuolo e definizione del modello concettuale - Aggiornamento documentale relativo al periodo Aprile 2018 - Marzo 2019"* agli atti con PG/2019/122663 del 05/08/19) - vengono di fatto superati dalla elaborazione ed approvazione della presente AdR sito-specifica.
- Dal punto di vista formale questo SAC, pertanto, non procederà ad emettere una apposita certificazione degli interventi di MiSO eseguiti (in ottemperanza alla predetta DAMB/2017/659), dando esplicitamente atto che l'approvazione della presente AdR supera e aggiorna quanto già con essa disposto.
- Conseguentemente, una volta ricevuta la presente determina dirigenziale, il Proponente potrà richiedere lo svincolo della garanzia fidejussoria prestata a suo tempo a favore del Comune di Ravenna per il completamento delle attività connesse alla rimozione dei predetti hot spot.
10. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia della presente determina a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.
11. DI DARE ATTO che contro il presente provvedimento gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine per la pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo viene pubblicato sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott.ssa Daniela Ballardini

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.